



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 22 gennaio 2007

N. 5-C/2007

Ill.mi Signori Avvocati
**- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

via e-mail e via telefax

e, per conoscenza,

Il.mi Signori Avvocati
**- COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

L O R O S E D I

OGGETTO : abilitazione al patrocinio del praticante avvocato

Illustri Colleghi e Cari Amici,

con riferimento ad alcune rilevanti questioni attinenti la **decorrenza e alla durata del periodo di abilitazione temporanea al patrocinio legale concessa al praticante dall'art. 8 della legge professionale forense**, appare opportuno ritornare sull'argomento e meglio chiarire la posizione assunta dalla Commissione Consultiva e poi approvata da questo Consiglio Nazionale.

Su questo punto il testo normativo presenta alcuni margini di incertezza, una difficoltà che si è aggravata, nel corso degli anni, a causa delle ripetute e disordinate modifiche apportate dal legislatore alla durata ed alla modalità di svolgimento della pratica forense.

Poiché vi è stata, nel recente passato, una molteplicità di pronunciamenti giurisdizionali e di pareri resi su queste questioni, la Commissione consultiva ha ritenuto di deferire al Consiglio in seduta plenaria l'assunzione di una posizione atta ad agevolare l'opera dei Consigli dell'Ordine circondariali, al fine di garantire un'omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.

Il Consiglio nazionale, nella seduta amministrativa del 23 novembre 2006, ha deliberato la interpretazione delle varie norme attinenti all'argomento come segue:

la prima problematica attiene al momento di decorrenza dell'abilitazione al patrocinio: di fronte ad alcuni dubbi sollevati riguardo agli effetti del giuramento del praticante aspirante all'abilitazione, deve ritenersi che il momento nel quale ha inizio la facoltà di patrocinare in giudizio non possa che essere quello della favorevole delibera del Consiglio dell'Ordine, che ha carattere costitutivo e produce effetti *ex nunc*. Il pronunciamento del Consiglio è, infatti, l'atto terminale del procedimento volto a verificare, in capo all'istante, la sussistenza dei requisiti e delle qualità necessarie per svolgere, ancorché per un tempo limitato ed entro limiti prefissati, la professione forense. Esso è posto in attuazione dell'art. 8 del R.D. 37/1934, il quale prescrive una serie di formalità e controlli che sono necessari e doverosi ai fini dell'iscrizione del praticante tra gli abilitati.

Anche i dubbi suscitati dal riferimento del secondo comma dell'art. 4, R.D. 37/1934, ove enuncia il principio per cui «*per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del r.d.l. 28 novembre 1933, n. 1578 il periodo di pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento*», devono essere fugati. La disposizione citata, infatti, si riferisce alla durata della pratica e non alla decorrenza del periodo di abilitazione: essa non trova quindi applicazione

nel quadro normativo attuale, atteso che il praticante acquisisce il diritto a patrocinare ben dopo l'inizio della pratica (almeno dopo un anno). La norma possedeva un senso autonomo sotto la vigenza del precedente ordinamento, ed in particolare quando aveva vigore il testo originario dell'art. 8 del r.d.l. 1578/1933 (cfr. G.U. 5 dicembre 1933, n. 281), che conferiva il diritto a patrocinare a tutti i laureati iscritti nel registro speciale dei praticanti procuratori.

Una seconda questione, di non minore rilievo, attiene alla durata complessiva del periodo di abilitazione. Anche in questo caso il testo della disposizione di riferimento (il medesimo art. 8 l.p.f.) presenta tratti di indeterminatezza, allorquando afferma che «*I praticanti avvocati dopo un anno dalla iscrizione nel registro [...], sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio*». Non si chiarisce espressamente, quindi, se colui che presenti la domanda di ammissione al patrocinio successivamente all'inizio del secondo anno di pratica abbia diritto di godere di sei anni pieni di abilitazione, ovvero se tale periodo debba computarsi comunque con riferimento al primo giorno del secondo anno di tirocinio.

L'interpretazione della norma deve avere, perciò, riguardo alla *ratio* della legge e porsi in un'ottica di garanzia della funzione formativa, sia della pratica nel suo complesso, sia dell'abilitazione transitoria al tirocinio.

Il legislatore del 1933 non ha, in effetti, conferito alcun diritto a godere di interi sei anni di abilitazione al patrocinio, ma ha indicato un periodo «*non superiore*» al sessennio nel quale si possa svolgere la funzione di difesa in giudizio.

Ciò induce a ritenere che la lettura della disposizione più conforme allo spirito della legge professionale sia quella per cui ciascun praticante dispone della facoltà di chiedere ed ottenere, a partire dal perfezionarsi del primo anno di tirocinio, ed entro la conclusione del secondo anno del tirocinio medesimo, l'abilitazione a patrocinare, ma questi non avrà diritto, producendo la domanda in ritardo rispetto all'inizio del periodo a sua disposizione, di prolungare artificialmente la pratica per poter godere di un sessennio pieno di abilitazione.

A ciò si aggiunge che il patrocinio del praticante ha una sua funzione formativa e professionalizzante ben delineata, ma è comunque finalizzato ad indirizzare il praticante verso il superamento dell'esame di Stato, e non può prolungarsi in modo eccessivo, introducendo una forma di precariato professionale od un modo surrettizio di esercizio della professione forense.

In sintesi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto di doversi pronunciare – salva ovviamente la propria piena autonomia di giudizio in sede giurisdizionale – nel senso che il patrocinio può essere concesso in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica, ma che la sua durata deve essere comunque computata a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, di talché la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione.

Con i più cordiali saluti.

Il Consigliere Coordinatore
la Commissione Consultiva
f.to avv. Francesco Morgese

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa
